

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

Verona, 24 ottobre 2023

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 30/2023

DL n. 131/2023 – Decreto “Energia”

Con il DL 29.9.2023 n. 131 sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti in materia di energia e di adempimenti fiscali. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 131/2023.

SOMMARIO

1. *Ravvedimento “speciale” per le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi...* 1
2. *Proroga dell’aliquota iva del 5% sul gas metano* 2
3. *Riforma delle agevolazioni sotto forma di contributi per le imprese “energivore”* 2

1. RAVVEDIMENTO “SPECIALE” PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Viene previsto un ravvedimento speciale per i soggetti che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Entro il 15.12.2023 è infatti possibile ravvedere le violazioni commesse dall’1.1.2022 fino al 30.6.2023 anche se già constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.

Le violazioni andranno ravvedute mediante il pagamento integrale dell'imposta e degli interessi legali; per le sanzioni, invece, occorre avere riguardo al momento temporale della commissione della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a 1/8 o a 1/7.

Le altre violazioni commesse (ad esempio, l'infedele dichiarazione IVA 2023 relativa all'anno 2022) potranno del pari essere ravvedute, in base alla disciplina ordinaria; lo stesso vale per gli omessi versamenti dell'IVA periodica e per l'eventuale tardivo/omesso versamento del saldo 2022 delle imposte sui redditi e del primo acconto 2023.

Al fine di favorire la regolarizzazione spontanea, il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652 ha stabilito l'invio ai soggetti passivi IVA di comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:

- l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;
- i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni.

2. PROROGA DELL'ALIQUTA IVA DEL 5% SUL GAS METANO

Viene previsto che si applichi l'aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

3. RIFORMA DELLE AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE "ENERGIVORE"

Viene modificato il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese "energivore"), a decorrere dal 2024.

Possono accedere alle agevolazioni in esame le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh.

Tali imprese devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione;
- pur non operando in alcuno dei suddetti settori, hanno beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017 rispettandone i requisiti richiesti.

Possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che operino in un settore o sotto-settore che sia considerato ammissibile. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà secondo la normativa comunitaria.

3.1 Contributi

Alle suddette imprese sono riconosciuti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi al sostegno delle energie rinnovabili.

In particolare, spettano i seguenti contributi:

- con riferimento alle imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- con riferimento alle imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- con riferimento alle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017, nella misura del minor valore:
 - per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa;
 - per l'anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa;
 - per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa.

3.2 Disposizioni attuative ed autorizzazioni

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, saranno individuati i criteri e le modalità per:

- il soddisfacimento delle condizioni;
- l'assolvimento agli obblighi previsti (es. la diagnosi energetica);
- lo svolgimento dei controlli.

L'efficacia delle disposizioni in esame è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi